Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Giovedì, 4 maggio 1933 - Anno XI** **Numero 104**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 4 MAGGIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 18: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 1940 delle cinque serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in forza del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e di quelli 1941 delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in forza del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e del R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 aprile 1933-XI.

(1898)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Alessandria l'annuale Fiera di S. Giorgio.

Con decreto in data 4 aprile 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 361, il podestà del comune di Alessandria è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, l'annuale Fiera di S. Giorgio indetta in Alessandria dal 16 aprile al 21 maggio 1933-XI.

(1890)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1933, n. 349.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, che proroga per l'anno 1933 il dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 350.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 351.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 352.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinelló.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 353.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 354.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, e dall'art. 4 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per le spese dell'organizzazione locale e pei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura, è aumentata di L. 4.700.000, ed è diminuita di L. 100.000 la spesa straordinaria autorizzata dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari.

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive L. 18.500.000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 3.500.000, ed è diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

Art. 5.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1933-34 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale, ed al personale comandato di altre Amministrazioni (Spese fisse)	5,200,000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse)	4,450,000 —
3	Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunti per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali	373,030 —
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei e per il servizio dei Gabinetti - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero	700,000 —
5	Indennità e spese di viaggio per missioni e tramutamenti del personale regionale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti - Indennità ai Commissari ed assessori per gli Usi Civici	1,500,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero ed al personale di altre Amministrazioni.	200,000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	151,200 —
8	Fitto di locali per gli organi provinciali (Spese fisse)	276,673 —
9	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	72,627 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	45,000 —
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	110,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Spese casuali	29,000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285)	69,300 —
16	Spese per il funzionamento degli Ispettorati regionali dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, ed articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071)	1,500,000 —
17	Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia).	680,000 —
		15,366,830 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
18	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse).	10,700,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	60,000 —
20	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (Spesa obbligatoria)	18,000 —
		10,778,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	AGRICOLTURA.	
	I. — Coltivazioni, industrie e difese agrarie.	
21	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'Ufficio internazionale del vino in Parigi ed alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli	50,000 —
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n 1363	570,000 —
23	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	240,000 —
24	Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391	3,700,000 —
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	420,000 —
26	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	60,000 —
27	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	50,000 —
28	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	620,000 —
29	Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, numero 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio.	500,000 —
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000 —
31	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (Spesa obbligatoria) .	1,400,000 —
32	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (Regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225). . . .	500,000 —
33	Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali	200,000 —
	II. — Sperimentazione pratica e propaganda agraria	
34	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata alla agricoltura	1,300,000 —
35	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)	2,070,000 —
36	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie . .	1,910,000 —
37	Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n 3433) - Contributi di funzionamento - Posti e borse di tirocinio	17,392,000 —
38	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . .	450,000 —
	III — Meteorologia e geodinamica.	
39	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica . .	230,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	IV. — *Zootecnia e Caccia.*	
40	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) .	5,400,000 —
41	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	10,000,000 —
42	Spese diverse per l'applicazione dell'art. 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.	975,000 —
43	Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, (escluse le spese per missioni ed i premi di operosità e rendimento) (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	V. — *Tratturi e trazzere.*	
44	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244	201,700 —
	VI. — *Pesca.*	
45	Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca - (Testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) . . .	1,570,700 —
		49,908,400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CREDITO AGRARIO.	
46	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932).	30,000 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
	Spese per i servizi.	
47	Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584; convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511; 21 gennaio 1924, n. 168 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e 4 gennaio 1925, n. 69, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597)	360,000 —
48	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).	4,500,000 —
49	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	550,000 —
50	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	120,00 —
	Spese generali.	
51	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	40,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
52	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria - Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie . .	2,870,000 —
53	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	1,400,000 —
54	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1,250,000 —
55	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).	3,050,000 —
56	Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali . . .	95,000 —
		54,795,000 —
	Bonifica integrale.	
57	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonchè delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse	3,000,000 —
58	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	360,000 —
59	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni).	11,970 —
		3,371,970 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
60	Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e successive modificazioni ed aggiunte) . . .	50,000 —
61	Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari	30,000 —
62	Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria	1,650,000 —
63	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre Amministrazioni dello Stato	3,000,000 —
64	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	235,000 —
65	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	400,000 —
66	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzione al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 4 del Regio decreto 14 luglio 1930, n. 1146) (Spesa d'ordine)	500,000 —
67	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici regionali dell'alimentazione	30,000 —
		5,895,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.*	
68	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 13 giugno 1931, n. 987 (Spesa obbligatoria)	180.000 —
69	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, ed articolo 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134)	2,000.000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
70	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181)	100,000 —
71	Spese per l'impianto di campi dimostrativi art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 e articolo 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014 (Spesa ripartita) . .	2.700.000 —
72	Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del Grano » - Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30 e successive modificazioni) (Spesa ripartita)	3,900.000 —
73	Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 40 e Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719) (Spesa ripartita)	225,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
74	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831)	325,000 —
75	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	40,000 —
76	Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie (articolo 50, primo comma, del Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) (Spesa ripartita)	1,750,000 —
	IV. — *Zootecnica.*	
77	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734) (Spesa ripartita) . .	2,000,000 —
	V. — *Demani e usi civici.*	
78	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	400,000 —
	VI. — *Pesca.*	
79	Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, numero 1604 e del Regio decreto 28 gennaio 1932, n. 114, recanti provvedimenti a favore della industria della pesca. (Spesa ripartita - 4ª delle trenta rate)	506,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
80	Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 (Spesa ripartita - 4ª delle venti rate)	1,380,000 —
		15,506,000 —
	CREDITO AGRARIO.	
81	Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni.	26,500,000 —
82	Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, numero 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	3,000,000 —
83	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (sesta rata)	4,500,000 —
84	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (sesta rata)	2,200,00 —
85	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui allo art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107).	2,500,00 —
86	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dal Regio decreto 3 gennaio 1931, n. 16	333,031 —
87	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 28ª delle 30 rate)	779,843 —
88	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1132, 24 settembre 1931, n. 1243 e 22 luglio 1932, n. 1069 per l'estinzione o trasformazione dei debiti agrari onerosi (Spesa ripartita 3ª delle 25 rate)	2,500,000 —
89	Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 15 maggio 1931, numero 632 modificato dall'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1243 (3ª delle 5 annualità)	4,500,000 —
90	Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, enti ed associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974, (2ª delle 5 annualità)	4,800,000 —
91	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3,50 per cento annuo per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1244 (2ª e 3ª rata delle due serie di 25 annualità)	33,000,000 —
92	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo per operazioni di credito contratte nell'interesse della agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (2ª delle 25 rate)	500,000 —
93	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte degli agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (2ª delle 25 rate)	1,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
94	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto 19 febbraio 1931, n. 240) (3ª delle 30 rate)	1,9 0,000 —
95	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (2ª delle 30 rate)	6,000,000 —
96	Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752) (2ª delle 5 rate)	800,000 —
97	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720)	1,000,000 —
		96,312,874 —
	Milizia nazionale forestale.	
	Spese per i servizi.	
98	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni	3,400,000 —
99	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	250,000 —
100	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	2,700,000 —
	Spese generali.	
101	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	200,000 —
102	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	10,500 —
103	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della milizia stessa	100,000 —
104	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	200,000 —
		6,860,500 —
	Bonifica integrale.	
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
105	Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato - Concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del primo comma dell'articolo 30 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256; contributi per opere di bonifica di 2ª categoria; sussidi per opere di bonifica (articoli 114 e 122 del citato testo unico); interventi di piccola bonifica nei comprensori in cui non debbono essere eseguite opere di bonifica idraulica di 1ª e 2ª categoria (articolo 114 del detto testo unico); premi al personale tecnico ed agli agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (articolo 120 lettera b del detto testo unico); sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole (testo unico di legge 2 ottobre 1922, e articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173); interventi diretti dello Stato in materia di irrigazione e di ricerche di acqua nel sottosuolo a scopo irriguo nell'Italia meridionale e nelle isole; contributi per opere di miglioramento di pascoli montani; formazione di nuovi boschi e ricostituzione di boschi estremamente deteriorati nell'ambito di comprensori di trasformazione fondiaria, o nel perimetro di bacini montani la cui sistemazione rientri nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale; costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano; opere di sistemazione-idraulico forestale dei bacini montani ed opere idrauliche delle varie categorie riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse; come anche di qualsiasi opera a cura dello Stato e di qualsiasi contributo a paga-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	mento non differito previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146)	18,715,000
106	Sistemazione montana e valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870)	*per memoria*
107	Spese e contributi per l'esecuzione di opere varie di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale (articolo 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, articolo 7 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria	18,000,000
108	Premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (articoli 44, 52 e 53 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1° comma, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134)	*per memoria*
109	Contributi per l'esecuzione di opere di costruzione e riattamento di strade poderali e di provvista di acqua potabile nell'interesse di più fondi (articolo 8 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134)	4,000,000 —
110	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico dei propri terreni e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1315 e 3 gennaio 1926, n. 31)	2,000,000 —
111	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
112	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	5,000,000 —
113	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1)	10,000,000 —
114	Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733	2,000,000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
115	Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole — Annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e per interventi di piccola bonifica — Annualità per opere di sistemazione idraulico forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse (testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte) (Spesa obbligatoria)	224,000,000 —
116	Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134, ed articolo 4 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085) (Spesa obbligatoria)	5,550,000 —
117	Annualità di contributo nella spesa di costruzione di borgate o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, e articolo 5 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085) (Spesa obbligatoria)	2,250,000 —
		291,515,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	1. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
118	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale.	
119	Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315	25,000,000 —
120	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni	*per memoria*
	Agricoltura.	
121	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedende le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*
	Milizia nazionale forestale.	
122	Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	200,000 —
		25,200,000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
123	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 19ª delle 50 rate)	105,104.80
	Agricoltura.	
124	Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987, (Spesa obbligatoria)	40,000 —
125	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (16ª delle 35 annualità)	10,715.46
	Bonifica integrale.	
126	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, numero 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	13,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Credito.	
127	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il Credito agrario (Spesa ripartita - Quota parte - 8ª delle 30 annualità)	2,106,981.67
128	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'art. 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa obbligatoria)	282,065 —
		16,044,866.93
	IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO COLL'ENTRATA.	
	Bonifica integrale.	
129	Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori a sensi dell'art. 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Spese generali	15,366,830 —
Pensioni ed indennità	10,778,000 —
Agricoltura	49,909,400 —
Credito agrario	30,000 —
Milizia nazionale forestale	54,795,000 —
Bonifica integrale	3,371,970 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	134,251,200 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Spese generali	5,895,000 —
Agricoltura	15,506,000 —
Credito agrario	96,312,874 —
Milizia nazionale forestale	6,860,500 —
Bonifica integrale	291,515,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	416,089,374 —

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Acquisto di beni	*per memoria*
Accensione di crediti	25,200,000 —
Estinzione di debiti	10,044,866.93
Partite che si compensano con l'Entrata	*per memoria*
Totale della categoria II della parte straordinaria	41,244,866.93
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	457,334,240.93
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	591,585,440.93

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	550,340,574 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	41,244,866,93
	Totale generale . . .	591,585,440,93

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . .	1,650,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . .	14,500,000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	180,000 —
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473).	10,000 —
5	Entrate ordinarie diverse	200,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	16,540,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . .	*per memoria*
8	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
9	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	250,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	350,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	16,890,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275	*per memoria*
11	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
12	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267)	*per memoria*
13	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	1,300,000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali	1,300,000 —
	CATEGORIA III. *Operazioni per conto di terzi.*	
14	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500,000 —
15	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 16 giugno 1927, numero 1275)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi	500,000 —

RIASSUNTO DELLE ENTRATE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	16,540,000 —
	b) straordinarie	350,000 —
	Totale della categoria prima: Entrate effettive	16,890,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,300, 00 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Totale generale delle entrate	18,690,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	3,500,000 —
2	Spese per la gestione delle segherie ed altri stabilimenti di proprietà dell'Azienda e per la utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali	1,500,000 —
3	Amministrazione coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	10,000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,00 —
5	Spese in esecuzione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	190,000 —
6	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	1,300,000 —
7	Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2, Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627)	1,200,000 —
8	Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali	*per memoria*
9	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	120,000 —
10	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	9,600 —
11	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	8,00 —
12	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	63,200 —
13	Indennità di tramutamento al personale	100,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali	45,000 —
15	Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	40,000 —
16	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	300,000 —
17	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	5,000 —
18	Fitto di locali	45,000 —
19	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
20	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	30,000 —
21	Spese di liti	10,000 —
22	Restituzione di somme indebitamente introitate	20,000 —
23	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2,000 —
24	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,452,684.30

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
25	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932	200,000 —
26	Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera *b*, della legge 16 giugno 1927, n. 1275, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	7,400 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
27	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275)	4,955,70
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	14,423,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
28	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	6,500 —
29	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	1,000,000 —
30	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	820,000 —
31	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	240,000 —
32	Fondo di riserva pe le nuove e per le maggiori spese . .	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie. . . .	2,466,500 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie . . .	16,890,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
33	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	*per memoria*
34	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . .	1,300,000 —
35	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito	*per memoria*
36	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato .	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali . . .	1,300,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
37	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300,000 —
38	Somme da corrispondere a Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . .	[illegible]00,000 —
39	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (Legge 16 giugno 1927, numero 1275)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . .	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	14,423,500 —
	b) straordinarie	2,466,500 —
	Totale della categoria I. — Spese effettive	16,890,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,300,000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Totale generale della spesa	18,690,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Entrate effettive	16,890,000 —
	Categoria I. — Spese effettive	16,890,000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	1,300,000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	1,300,000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi	500,000 —
		—
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrate e spese effettive	—
	Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 355.

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Monteferrante, col territorio ad esso pertinente all'entrata in vigore del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1978, è staccato dal comune di Colledimezzo in provincia di Chieti e ricostituito in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 356.

Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare un legato.

N. 356. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Siena è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 % disposto in suo favore dal cav. prof. Carlo Raimondi, per l'istituzione di un premio da conferirsi annualmente a quel laureato in medicina e chirurgia dell'Università stessa, che abbia riportato i migliori voti nella carriera scolastica e nell'esame di laurea.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1933, n. 357.

Provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire lo sviluppo della sericoltura nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso, per la campagna bacologica 1933, un premio ai produttori di bozzoli nella misura di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli freschi, mercantili secondo gli usi locali, prodotti nel Regno.

Art. 2.

I produttori che aspirano al premio dovranno denunciare, non oltre il 25 luglio 1933, la quantità di bozzoli prodotta.

La denuncia, corredata dei documenti di cui all'art. 3, deve essere presentata, entro il termine suddetto, all'organizzazione sindacale agricola (ufficio comunale della Federazione provinciale agricoltori o ufficio comunale dell'Unione provinciale sindacati agricoltura) dalla quale dipende la categoria cui il produttore appartiene.

Ciascuna delle organizzazioni anzidette è autorizzata ad accettare esclusivamente le denunce degli appartenenti alle categorie che essa rappresenta.

È escluso dal premio il produttore che presenti la denuncia dopo scaduto il termine di cui al primo comma o non consegni la prescritta documentazione contemporaneamente alla denuncia o presenti la denuncia stessa ad organo non autorizzato a riceverla.

Art. 3.

I quantitativi di bozzoli freschi mercantili denunciati devono essere comprovati, a cura del denunciante, dai seguenti documenti, che debbono essere presentati a corredo delle denunce ed essere ritirati dalla organizzazione che riceve la denuncia:

a) bolletta di acquisto del seme o di bacolini nati, portante il nome del semaio venditore regolarmente autorizzato ai sensi della legge 28 giugno 1923, n. 1512, il nome e la residenza del produttore che acquistò il seme o i bacolini per farne allevamento e l'indicazione del quantitativo di seme o bacolini acquistato.

A tal fine ogni produttore di seme bachi ha obbligo di fornire, anche attraverso i propri rappresentanti, il documento cui sopra, restando responsabile della esattezza del quantitativo di seme o bacolini indicato come venduto.

Possono essere utilizzati allo scopo anche le bollette richieste all'art. 9, capoverso secondo, del regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1930, n. 1799, e i certificati che debbono accompagnare il seme schiuso (bacolini nati) ai termini del capoverso 7 dell'art. 10 dell'anzidetto regolamento.

Tali bollette devono essere completate con la indicazione della effettuata commissione. Sia esse che i certificati devono portare, in ogni caso, le indicazioni richieste nel primo comma della presente lettera *a*).

Non sono ammesse, a pena di nullità del documento, correzioni o cancellature dei dati riferentisi al peso del seme o dei bacolini venduti.

L'agricoltore, che non effettui il pagamento del seme o dei bacolini all'atto della consegna, può delegare il semaio venditore del seme a riscuotere la parte del premio corrispondente all'importo del seme acquistato. Tale delega, quando contenga l'esatta indicazione del peso del seme o dei bacolini venduti, tiene luogo della bolletta di acquisto del seme o dei bacolini, ed è soggetta alla tassa di quietanza di cui all'art. 52 della tariffa *A*, annessa alla legge sul bollo 30 di-

cembre 1923, n. 3268. Si applica alla delega il disposto del precedente capoverso circa il divieto di correzioni o cancellature;

b) documento comprovante il deposito o la vendita dei bozzoli in essiccatoi privati o cooperativi, in ammassi sociali, o a filande o ad ammassatori debitamente inscritti come tali ad un Consiglio provinciale dell'economia corporativa o, per i bozzoli destinati alla riproduzione, a stabilimenti produttori di seme bachi, debitamente autorizzati ai sensi di legge. I depositari od acquirenti di bozzoli sono tenuti al rilascio del predetto documento, da essi firmato, sul quale debbono essere indicati la denominazione dell'ente o della persona che riceve in deposito o acquista i bozzoli, il nome del produttore e il peso netto dei bozzoli freschi mercantili ricevuti in deposito od acquistati, restando responsabili della esattezza di quest'ultimo dato.

Non sono ammesse, a pena di nullità del documento, cancellature o correzioni sui dati riferentisi al peso dei bozzoli.

Art. 4.

Le organizzazioni sindacali che ricevono le denunce hanno obbligo di accertare la autenticità e la attendibilità dei documenti loro presentati a corredo delle denunce. Esse hanno, inoltre, facoltà di compiere tutti quegli accertamenti che ritengano del caso per assicurarsi che le quantità denunciate e documentate corrispondano a quelle effettivamente prodotte, ed escluderanno, dalla colonna n. 10 del registro di cui all'articolo seguente, i quantitativi di bozzoli che ritengano essere stati denunciati in eccesso a quelli effettivamente prodotti dal denunciante.

Art. 5.

Le organizzazioni che ricevono le denunce le trascrivono, di mano in mano che loro vengono presentate, in appositi registri a finche, contenenti le indicazioni seguenti:

1° numero d'ordine progressivo;

2° giorno della presentazione della denuncia;

3° nome, cognome e paternità, ed eventualmente soprannome del produttore;

4° località ove fu fatto l'allevamento;

5° quantitativo di seme allevato;

6° nome del semaio autorizzato che fornì il seme;

7° quantitativo denunciato, in chilogrammi, di bozzoli freschi mercantili prodotti;

8° estremi del documento presentato a comprova dell'acquisto del seme;

9° estremi del documento presentato a comprova del deposito o della vendita dei bozzoli;

10° quantitativo, in chilogrammi, di bozzoli prodotti, accertato dal podestà;

11° indicazione degli accertamenti supplementari eventualmente compiuti dall'organizzazione sulla denuncia;

12° quantitativo, in chilogrammi, riconosciuto dall'organizzazione come effettivamente prodotto.

I registri debbono essere compilati in duplice copia.

Le finche di cui ai numeri 1 a 9 debbono essere riempite all'atto stesso del ricevimento delle singole denunce.

I registri saranno forniti alle organizzazioni sindacali agricole dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle denunce, una copia dei registri di cui al presente articolo sarà, dalle organizzazioni sindacali agricole, trasmessa ai podestà dei rispettivi Comuni.

I podestà, entro dieci giorni, devono compiere indagini dirette ad accertare, nei riguardi di ciascun produttore, la esattezza dei dati contenuti nelle colonne nn. 5 e 7 ed apporranno nella colonna n. 10 il dato di produzione effettiva risultato dal loro accertamento. In calce alla colonna n. 10 i podestà apporranno la rispettiva firma, con l'attestazione che i dati ivi contenuti sono stati riscontrati conformi a verità.

Dopo l'apposizione di tale dichiarazione ed entro il 5 agosto 1933, le copie dei registri inviate ai podestà saranno da questi restituite alle organizzazioni sindacali agricole, le quali, entro il 15 agosto 1933, le trasmetteranno, completate nelle colonne n. 11 e n. 12, insieme con i documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3, ritirati al momento della denuncia, ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Tali copie dei registri dovranno essere firmate, in calce ad ogni foglio, dai fiduciari comunali dell'organizzazione sindacale che compilò i registri e vistate, in fine, dal dirigente dell'organizzazione provinciale.

Art. 7.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa, controllati i dati risultanti dai documenti e dai registri ricevuti, compileranno il quadro riassuntivo delle denunce dei singoli Comuni della Provincia, che trasmetteranno, entro il 31 agosto 1933, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme coi registri e i documenti ricevuti dalle organizzazioni sindacali, comunicando al Ministero stesso i risultati dei controlli da essi effettuati.

Art. 8.

Il pagamento del premio sarà fatto dai Consigli provinciali dell'economia corporativa entro il 31 ottobre 1933 ed in base agli elenchi di cui agli articoli precedenti.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre la sospensione del pagamento del premio nei casi di suspicione sulla veridicità delle denunce.

I fondi occorrenti per il pagamento dei premi saranno messi a disposizione dei singoli Consigli provinciali dell'economia corporativa con ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per i quali potrà prescindersi dai limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Chiunque, allo scopo di conseguire il premio stabilito dal presente decreto, denunzia quantitativi di bozzoli superiori a quelli effettivamente prodotti è punito con la multa fino a L. 2000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è soggetto il venditore di seme, il depositario o l'acquirente dei bozzoli che indica, sui documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3, quantitativi superiori alla realtà.

Art. 11.

Contro il mancato pagamento totale o parziale del premio è ammesso esclusivamente il ricorso al Ministro per l'agri-

coltura e le foreste, da presentare entro il 30 novembre 1933, al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale trasmetterà il ricorso al Ministero, con le proprie controdeduzioni, non oltre il 15 dicembre 1933.

La decisione del Ministro è inappellabile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. **358**.

Modifiche alla denominazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici per il servizio idrografico del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1917, concernente l'istituzione di Sezioni autonome del Genio civile per il funzionamento del servizio idrografico;

Visto il decreto Reale 4 agosto 1920, n. 1286, concernente l'istituzione e il funzionamento del Servizio idrografico alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e presso il Consiglio superiore delle acque;

Visto l'art. 45 del decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, che approvò il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto l'art. 19 del decreto Reale 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamnto del Corpo Reale del genio civile, approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522, e il decreto Reale 2 marzo 1931, n. 287, che approvò il regolamento sui servizi del Genio civile;

Visto il R. decreto 5 agosto 1932, n. 1048, recante modifiche alle circoscrizioni delle Sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alla denominazione delle attuali circoscrizioni territoriali degli uffici per il Servizio idrografico del Genio civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 aprile 1933, gli attuali uffici per il Servizio idrografico del Genio civile assumeranno le seguenti denominazioni:

1. Ufficio idrografico del Genio civile per gli studi del bacino del Po, con sede in Parma, e Sezione distaccata in Torino ed in Milano.

2. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Bologna, per i bacini con foce al litorale adriatico dal Reno al Tronto.

3. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Genova, pei bacini con foce al litorale tirrenico dal Roia al Magra.

4. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Firenze, pei bacini con foce al litorale tirrenico dal Serchio all'Ombrone.

5. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Roma, pei bacini con foce al litorale tirrenico dal Fiora al lago di Fondi.

6. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pescara, per i bacini con foce al litorale adriatico dal Salivello al Fortore.

7. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Bari, nei bacini con foce al litorale adriatico e ionico dal Candelaro al Lato.

8. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Napoli, pei bacini con foce al litorale tirrenico dal Garigliano al Bussento.

9. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Catanzaro, per i bacini con foce al litorale ionico e tirrenico dal Bradano al Lao.

10. Sezione autonoma per il servizio idrografico con sede in Palermo.

11. Sezione autonoma per il servizio idrografico con sede in Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. **359**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Compassioniste Serve di Maria, con sede in Scansano di Castellamare di Stabia.

N. 359. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Compassioniste Serve di Maria con sede a Scansano di Castellamare di Stabia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. **360**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Abbazia.

N. 360. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Abbazia (provincia di Fiume).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933.
Sostituzione di un membro della Commissione per la gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipendente Scuola pratica di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1932-X (registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1932-X, registro 16 Educazione nazionale, foglio 212) con il quale i poteri affidati per la durata di un anno alla Commissione straordinaria per la temporanea gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipendente Scuola pratica di agricoltura, composta dai sigg. gr. uff. avv. Renzo Ravenna, presidente, on. dott. Francesco Ferri, membro, cav. uff. dott. Luigi Pisanò, membro segretario, nominata con R. decreto 17 luglio 1931-IX, sono prorogati di un anno;

Vista la lettera 30 gennaio 1933-XI, n. 279, con la quale il prefetto di Ferrara comunica le dimissioni dell'on. dott. Francesco Ferri dalla carica di componente della Commissione anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'on. dott. Francesco Ferri, dimissionario, è nominato il comm. dott. Nino Bragliani, membro della Commissione straordinaria per la temporanea gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipedente Scuola pratica di agricoltura, fino al 16 luglio 1933, data in cui scadono i poteri della Commissione medesima.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 7 Educazione nazionale, foglio n. 262.

(1872)

REGIO DECRETO 10 aprile 1933.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 17, concernente il riordinamento della mutualità scolastica;

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 16 febbraio 1933, n. 156;

Ritenuta l'opportunità di procedere in primo luogo alla nomina del presidente dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica e di rinviare ad altro provvedimento la nomina dei consiglieri di amministrazione, di cui al quarto comma del citato art. 8 del regolamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prof. avv. Agostino Lanzillo è nominato presidente dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 183. — BETTAZZI.

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1933.
Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1933-XI, col quale sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di 96 milioni, corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 5 aprile 1932, al saggio d'interesse del 4,50 % annuo anticipato;

Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per 50 milioni, e L. 500 e 1000 per gli altri 46 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 4 aprile 1933-XI, per l'importo di 96 milioni, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929, con la sola differenza della soppressione della dicitura e firma del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933.
Inquadramento sindacale dei rivenditori di giornali e riviste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione sindacale dei rivenditori di giornali e riviste;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio i rivenditori di giornali e riviste (giornalai, strilloni).

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia, per tutti gli effetti, dal 1° luglio 1933-XI.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1933.
Divieto d'importazione nel Regno di piante e parti di piante del genere « Ulmus ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visti i decreti Ministeriali 3 marzo 1927, 18 luglio 1928 e 20 dicembre 1932, che disciplinano la importazione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali allo scopo di impedire la introduzione di malattie o parassiti esotici delle piante coltivate;

Considerata la necessità di adottare più efficaci garanzie nei riguardi dell'importazione e transito delle piante e parti di piante destinate all'allevamento, meglio rispondenti ai fini della difesa delle nostre coltivazioni;

Visto il parere espresso dal Ministero delle corporazioni;

Udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Articolo unico.

Sono sospesi l'importazione ed il transito da tutti i Paesi esteri, delle piante e parti di piante del genere « Ulmus », ad eccezione dei semi, in vista del pericolo di introdurre in Italia cocciniglie esotiche molto pericolose per la coltura delle piante da frutto.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il 1° maggio 1933-XI.

Roma, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1834)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-740-M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Stanislao di Carlo e della fu Francesca Mozetic, nato a Ranziano il 4 maggio 1903 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Francesco nato a Ranziano il 3 dicembre 1910, fratello;

Mozetic Giuseppe, nato a Ranziano il 13 marzo 1917, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(931)

N. 50-816 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Emanuele fu Andrea e della fu Nardin Angela, nato a Gorizia il 16 aprile 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni al-

tra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(980)

N. 50-835 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetig Andrea di Giuseppe e di Marianna Orsig, nato a Gorizia il 31 ottobre 1847 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosetig Orsola di Giuseppe Zerniz, nata a Gorizia il 20 gennaio 1851, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1004)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 aprile 1933-XI, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

(1895)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 aprile 1933-XI, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al commissario straordinario dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

(1896)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 aprile 1933-XI è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni, per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari.

(1897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 98.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.25
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	373.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.27
Cecoslovacchia (Corona)	58.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.88
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.555
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.25
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3.34
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.625
Id. 3,50 % (1902)	75.40
Id. 3 % lordo	53.80
Consolidato 5 %	85.30
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.275
Id. id. id. 1940	102.325
Id. id. id. 1941	102.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.50

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.